

Domanda: E' prassi del mio ufficio (sezione sanzioni amministrative) notificare al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido l'ordinanza-ingiunzione in originale, per cui la relativa determinazione dirigenziale viene redatta in più originali quante sono le persone destinatarie del provvedimento. Per semplificare la procedura mi sembrerebbe corretto redigere solo un originale da trattenere presso l'ufficio e poi provvedere alla notifica delle copie conformi. Desidero sapere se ciò è possibile.

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

Sì. Ai sensi dell'art. 18, 4° comma della legge n. 689/1981 del 1981 la notifica dell'ordinanza-ingiunzione deve essere eseguita nella forme previste dall'art. 14 della medesima legge.

Ai fini della determinazione della forma della contestazione immediata o notifica, il richiamato articolo 14 della legge n. 689/1981 a sua volta rinvia alle leggi vigenti. Conseguentemente, per identificare le modalità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione occorre fare riferimento alla disciplina delle notifiche contenuta nel codice di procedura civile, nonché alle previsioni in materia di notifiche a mezzo posta dettate dalla legge n. 890/1982.

In risposta al quesito proposto, si evidenzia che l'art. 137 del c.p.c. prevede che l'ufficiale giudiziario effettui la notificazione mediante consegna al destinatario di *copia conforme* all'originale dell'atto da notificare.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 5 marzo 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.